

ESCLUSIONE E RECESSO DALLA COMUNITÀ RELIGIOSA. IDENTITÀ E TUTELA DEI DIRITTI

Dott.ssa Caterina GAGLIARDI

*Ricercatrice di Diritto Ecclesiastico e Diritti delle Confessioni Religiose,
Dipartimento di Giurisprudenza
Universita degli Studi "Federico II" di Napoli, Italia
caterinagagliardi@yahoo.it*

ABSTRACT: Exclusion and Resignation from the Religious Community. Identity and Protection of Rights.

In relations between the individual believer and the religious community to which he or she belongs, the voluntary or coercive nature of the expulsion gives rise to some more general reflections on the protection of the rights and freedoms of the parties. On the one hand, the individual's self-determination to leave the group corresponds to the full exercise of his right to religious freedom. On the other hand, the community's interest in intervening against believers who deviate from community rules corresponds to the need to preserve their ethical-religious identity in common life. The contribution proposes to examine the possible operation of instruments to protect the rights of the faithful within state legal systems, characterised by a separation between the 'spiritual order' and the 'secular order' that legitimises the exercise of disciplinary power by confessional organisations, with the consequent possible imposition of sanctions capable of affecting the enjoyment and subjective rights inherent to freedom of worship and other fundamental aspects of the individual's personality.

Keywords: *exclusion, resignation, religious affiliation, religious freedom.*

Sommario: 1. Premessa. Il complesso bilanciamento tra i diritti degli individui e i diritti delle organizzazioni religiose nelle ipotesi di recesso o di espulsione – 2. La libertà religiosa nelle dinamiche di allontanamento dalla religione. Il caso delle dimissioni per ragioni fiscali – 3. Il diritto di autodeterminazione delle organizzazioni religiose – 4. Considerazioni conclusive

1. Premessa. Il complesso bilanciamento tra i diritti degli individui e i diritti delle organizzazioni religiose nelle ipotesi di recesso o di espulsione

Nei rapporti tra il singolo credente e la comunità religiosa di appartenenza, la natura volontaria o coercitiva dell'allontanamento dà luogo ad alcune riflessioni più generali sulla tutela dei diritti e delle libertà delle parti. Da un lato, l'autodeterminazione dell'individuo di lasciare il gruppo corrisponde al pieno esercizio del suo diritto alla libertà religiosa¹. Dall'altro lato, l'interesse della comunità a intervenire nei confronti dei fedeli che si discostano dalle regole comunitarie risponde alla necessità di preservare la loro identità etico-religiosa nella vita comune².

Per quanto indubbia sia la tutela delle differenti situazioni giuridiche soggettive, tuttavia, le implicazioni, che in determinati casi l'esclusione o il recesso dal gruppo possono generare, sembrano potere incidere sull'effettiva garanzia del diritto di libertà religiosa del fedele che voglia abiurare dalla propria religione, e, quindi, del diritto ad una corretta rappresentazione della propria identità religiosa³. La cessazione del rapporto di appartenenza

1 G. Dalla Torre, *La libertà religiosa come diritto universale. Una prospettiva cattolica*, in *Annuario DiReCom*, 5 (2006), in particolare pp. 83-84, afferma che la «libertà religiosa [...] riguarda invece l'immunità dalla coercizione in materia religiosa "nella società civile" (DH § 1); più precisamente "il contenuto di una tale libertà è che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa (DH § 2)».

2 Sull'argomento si rinvia, *ex multis*, allo studio di A. Scasso, *Diritto di appartenenza e autodeterminazione della confessione religiosa: un caso di giustizia endoassociativa nella Congregazione dei Testimoni di Geova*, in *Angelicum*, Vol. 86, 2 (2009), pp.459-470, che si sofferma sugli aspetti più strettamente attinenti alla questione del rapporto tra confessione religiosa e fedele, nonché alla sindacabilità da parte dell'ordinamento giurisdizionale italiano dei provvedimenti interni alle confessioni religiose stesse.

3 In argomento, C. Mirabelli, *L'appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, Milano, 1975, p. 154: «La libertà di mantenere o di mutare convinzione religiosa, e quindi l'appartenenza confessionale, che costituisce uno dei contenuti tipici della fondamentale libertà religiosa, implica, di necessità, che per l'ordinamento statale la situazione soggettiva di appartenenza debba sempre avere un fondamento volontaristico, derivante da un atto di autodeterminazione della persona, che tuttavia non può essere vincolata in tale materia da una scelta precedente, dovendosi sempre far riferimento alla sua volontà attuale. L'appartenenza ad una confessione religiosa viene così ad essere determinata dal concorso di due elementi: a) l'esserne membro secondo il diritto dell'ordinamento confessionale; b) la volontà effettiva e continua della persona che aderisce ad essa».

alla comunità religiosa rileva, difatti, la complessità di conciliare interessi divergenti rispetto alla dimensione individuale e, al tempo stesso, sociale dell'allontanamento dal gruppo⁴. Complessità che - per come di seguito rilevato - sembra manifestarsi con maggiore evidenza sia nelle ipotesi di dimissioni per ragioni fiscali poiché, nonostante l'esercizio del diritto di recesso dall'organizzazione di appartenenza, il singolo individuo potrebbe mantenere comunque la volontà di perseverare nella comunione della fede; sia nei casi in cui i meccanismi di uscita dalla comunità religiosa siano regolamentati da disposizioni particolarmente stringenti, tali da incidere nella sfera privata e sociale del fedele dal punto di vista della garanzia dei diritti inviolabili⁵.

4 Per una disamina più ampia del concetto di appartenenza confessionale e delle connesse dinamiche di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo si rinvia, *ex multis*, a: R. Botta, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1 (2000), p. 131-156; G. Cimbalo, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d'identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), 2001, pp. 1-50; P. Cavana, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), 14 (2018), pp. 1-56; M. d'Arienzo, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290; Ead., *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza, 2018; D. Durisotto, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679. I "corpus completi di norme" e le "autorità di controllo indipendenti"*, in *Federalismi* (Rivista telematica www.federalismi.it), 27 (2020), pp. 38-64. Con più specifico riguardo all'abbandono della Chiesa cattolica si rinvia, *ex multis*, alle riflessioni di: M. Gas Aixendri, *Allontanamento dalla Chiesa e diritti fondamentali nell'ordinamento canonico: la tutela della libertà religiosa e dello ius connubi*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII, 2015, pp. 317-338; R. Coronelli, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20 (2007), pp. 8-34; M. Mosconi, *L'abbandono pubblico o notorio della Chiesa cattolica e in particolare l'abbandono con atto formale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20(2007), pp. 35-59; A. Perlasca, *L'abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa. Implicazioni canoniche e di diritto ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20 (2007), pp. 60-81.

5 In questo senso, S. Martucci, *Appartenenza confessionale e ostracismo: qualcosa di nuovo, anzi d'antico, nelle dinamiche dell'affiliazione religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), 29 (2015), pp. 1-52, in specie pp. 17-18, afferma che il *favor* per la prevalenza dell'autonomia confessionale - che si fonda sulla volontaria limitazione dei diritti soggettivi per auto-compressione da parte degli associati e sul rispetto, da parte degli ordinamenti civili del *right of self government* delle confessioni - sta comportando per i diritti individuali di libertà religiosa/associativa un limite crescente che si oppone alla ricerca del massimo livello delle garanzie dei diritti inviolabili. Da questo punto di vista, tale prospettiva - afferma l'A. - può assumere una dimensione ancora più specifica in quelle religioni totalizzanti, come i Testimoni di Geova o l'Islam, che si oppongono non solo all'esercizio del diritto di recesso, ma a qualsiasi forma diversificata di appartenenza.

Tenuto conto del complesso bilanciamento tra i diritti degli individui e i diritti delle organizzazioni religiose nelle ipotesi di recesso o di espulsione del fedele - spesso diversamente disciplinate, soprattutto nelle tradizioni religiose caratterizzate da un maggiore pluralismo interno, qual è il caso dell'Islam - il contributo si propone di analizzare i possibili spazi di intervento della giurisdizione statale a tutela del diritto del singolo di ricostruire liberamente la propria identità personale e religiosa compatibilmente con il godimento dei diritti soggettivi inerenti all'esercizio delle pratiche del culto e ad altri aspetti fondamentali della personalità. In particolare, l'indagine intende verificare la possibile operatività degli strumenti di tutela dei diritti dei fedeli all'interno degli ordinamenti giuridici statuali di fronte all'esercizio del potere disciplinare da parte delle organizzazioni confessionali, corollario dell'autonomia istituzionale di cui esse godono in virtù del principio di separazione tra ordine secolare e ordine spirituale; per tale verso, specifica attenzione è rivolta alle ipotesi in cui la possibile comminazione delle sanzioni di natura confessionale sia in grado di incidere sul godimento effettivo dei diritti fondamentali dell'individuo.

2. La libertà religiosa nelle dinamiche di allontanamento dalla religione. Il caso delle dimissioni per ragioni fiscali

Prime riflessioni, attinenti alla più intima dimensione individuale dell'abbandono, possono svilupparsi in ordine ai casi in cui il recesso dal gruppo religioso non avvenga per motivazioni tali da incidere sulla volontà del singolo di perseverare nella comunione della fede. Esemplificativo può essere il caso di coloro che, nei Paesi come la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia e la

Svizzera in cui è prevista l'imposta di religione⁶, dichiarano di non

6 La tassazione ecclesiastica in Germania trova il proprio referente normativo nell'art. 137 della Carta costituzionale che definisce il sistema delle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose. Nello specifico, l'art. 137 Cost. - stabilita l'assenza di una religione di Stato (par. 1) - autorizza le associazioni religiose che possiedono personalità di diritto pubblico a prelevare imposte sulla base di ruolo, conformemente alle leggi dei *Länder*, come pagamento per i servizi religiosi offerti. L'imposta ecclesiastica è un onere deducibile dal reddito imponibile delle persone fisiche che, identificate sulla base delle liste dei contribuenti tenuti al pagamento delle imposte statali, non hanno abbandonato la confessione religiosa tramite atto avente validità giuridica civile. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia, *ex multis*, allo studio di S. Hoffer, *Caesar as God's banker: using Germany's Church*

appartenere alla Chiesa per il solo scopo di sottrarsi all'adempimento di questo obbligo⁷.

tax as an example of non-geographically bounded taxing jurisdiction, in *Washington University Global Studies Law Review* Vol. 9:595, 2010, pp. 595-637.

In Austria è la legge n. 543 del 1939 ad affermare il diritto della Chiesa cattolica, della Chiesa Protestante e del movimento religioso dell'Antico Cattolicesimo di riscuotere l'imposta ecclesiastica dai propri aderenti. Alla contribuzione sono assoggettati tutti i cittadini maggiorenni membri di una Chiesa, indipendentemente dal fatto che usufruiscano dei servizi ecclesiastici. A tale obbligo fiscale i cittadini fedeli possono sottrarsi soltanto distaccandosi definitivamente dalla Chiesa (*Kirchenaustritt*).

In Danimarca l'imposta ecclesiastica è un'imposta comunale ed è dovuta solo dai membri della Chiesa luterana danese (*Folkekirken*), che è la religione ufficiale dello Stato. L'imposta, pur essendo facoltativa, viene prelevata automaticamente qualora il contribuente non comunichi di non essere membro della Chiesa.

In Finlandia sono i membri della Chiesa evangelica luterana e della Chiesa ortodossa a pagare l'imposta ecclesiastica, riscossa presso i parrochiani in base al reddito imponibile per la tassazione comunale. A partire dagli anni '60, il sistema di esazione delle Chiesa viene accorpato alla riscossione delle altre tasse (legge tributaria *Taxation Act* 482/1958, legge fiscale per i marinai *Seamen's Tax Act* 208/1959, legge tributaria preliminare *Preliminary Taxation Act* 418/1959). Per una disamina più ampia delle fonti di reddito delle Chiese e delle associazioni religiose finlandesi, si rinvia, *ex multis*, allo studio di M. Kotiranta, *La Finlandia tra tassa ecclesiastica e sostegno statale delle confessioni religiose*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1 (2016), pp. 27-49.

Quanto alla disciplina giuridica dell'imposta ecclesiastica in Svizzera è agli artt. 3 e 72 cpv 1 della Costituzione che occorre fare riferimento poiché è dal loro combinato disposto che può desumersi la potestà dei Cantoni di applicare e riscuotere l'imposta ecclesiastica, assoggettando ad essa sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Nello specifico, l'imposta ecclesiastica viene prelevata in tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone Vaud per quanto riguarda le persone fisiche e dei Cantoni Argovia, Appenzello Esterno, Basilea Città, Sciaffusa e Vaud relativamente alle persone giuridiche. Il Cantone Neuchâtel prevede un'imposizione volontaria nei confronti delle persone giuridiche sulla base di un concordato tra il Cantone, da una parte, e la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana, dall'altra. Sulla base del combinato disposto degli artt. 5 e 8 DL-ICu, il Cantone Ticino preleva l'imposta nei confronti delle persone giuridiche consentendo tuttavia loro di dissociarsi, con una dichiarazione scritta entro 30 giorni dall'iscrizione nel catalogo tributario dell'imposta di culto. Per una disamina più ampia della legislazione cantonale ticinese, si rinvia alle riflessioni di M. Bernasconi, *L'imposta di culto nel Cantone Ticino. La discussa posizione concernente l'assoggettamento delle persone giuridiche*, in *Diritto tributario svizzero*, 2019, pp. 52-62.

⁷ In argomento, *ex multis*, cfr. V. Pacillo, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali... trent'anni dopo. Brevi riflessioni giuridiche sulla Kirchenaustritt in Svizzera*, in *Veritas et Jus*, 6 (2013), pp. 49-62; E. Corecco, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in *Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico*, I, (1997), pp. 387-429. Per una più ampia disamina del tema si rinvia, *ex multis*, a M. Parisi, *Public economic resources and religious denominations in Europe*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXXVI, 2020, pp. 532-553.

La Conferenza episcopale tedesca ha emesso sul punto uno specifico decreto che, entrato in vigore il 24 settembre 2012, ha stabilito gli effetti legali conseguenti al recesso dalla comunità religiosa⁸, specificando che «in quanto atto pubblico, la dichiarazione di uscita dalla Chiesa innanzi all'autorità civile competente rappresenta un allontanamento volontario e consapevole ed è una grave colpa nei confronti della comunità ecclesiale»⁹. Chiunque, a qualsiasi titolo, dichiara la propria uscita dalla Chiesa innanzi alla competente autorità civile viola il dovere di mantenere la comunione con la Chiesa e, conseguentemente, il dovere di contribuire, anche da un punto di vista economico, all'adempimento dei suoi compiti. Il fedele che recede dal vincolo di affiliazione religiosa, anche per ragioni fiscali, non potrà quindi prendere parte alla missione salvifica della Chiesa e, per l'effetto, non potrà partecipare ai Sacramenti; non potrà ricoprire cariche ecclesiastiche né svolgere alcuna funzione nella Chiesa; non potrà essere padrino; non potrà essere membro di consigli parrocchiali e diocesani; perderà il diritto di voto attivo e passivo; non potrà essere membro di associazioni ecclesiastiche pubbliche.

Gli effetti risultanti dall'inosservanza dell'obbligo morale e fiscale di sostenere, da un punto di vista economico, la comunità religiosa di appartenenza incidono significativamente sulla posizione giuridica del fedele all'interno della Chiesa e, per tale verso, sulla piena comunione con essa. Evidenti perplessità si sollevano quindi se si considera che, nel caso di specie, il recesso dal gruppo risponde a motivi fiscali piuttosto che alle più intime e personali convinzioni in materia religiosa: l'appartenenza o meno alla comunità ecclesiale viene stabilita sulla base di un mero atto amministrativo che viene predisposto dal fedele innanzi all'autorità civile.

L'esperienza giuridica ha ampiamente dibattuto dell'efficacia di questo atto amministrativo di allontanamento dalla comunità ecclesiale in ambito canonico. A riguardo, è interessante richiamare la posizione di coloro che ritengono non sussistere gli elementi che, almeno nel caso di specie, consentirebbero di ricondurre l'atto attraverso cui il fedele esercita il suo diritto di recesso dall'organizzazione di appartenenza ad un vero e proprio

8 In argomento, G. Eisenring, *Alcune osservazioni sull'«Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz zum Kirchnaustritt» del 20.IX.2012*, in *Veritas et Jus*, 6 (2013), pp. 7-20.

9 Il testo del decreto pronunciato dalla Conferenza Episcopale Tedesca è consultabile all'indirizzo: https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-145a-Allgemeines-Dekret_Kirchnaustritt_Dekret.pdf.

atto formale di defezione dalla Chiesa¹⁰. Come precisa, d'altronde, il citato decreto della Conferenza episcopale tedesca, l'atto formale di abbandono della Chiesa deve essere, principalmente, un atto umano volontario, libero e consapevole di defezionare dalla Chiesa, al quale non può essere sotteso il raggiungimento di altri scopi economici, sociali o politici. Il medesimo atto deve inoltre riflettere l'effettiva volontà di distacco dall'organizzazione religiosa in quanto fedele e non in quanto cittadino contribuente di uno Stato laico come diversamente avviene in questi casi. In sintesi, l'atto giuridico-amministrativo dell'abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto formale di defezione nel senso inteso dal Codice di Diritto Canonico giacché potrebbe difatti rimanere la volontà dell'individuo di perseverare nella comunione della fede¹¹.

In questi casi emerge la difficoltà di conciliare l'interesse della Chiesa a riscuotere l'imposta ecclesiastica e la tutela del diritto di libertà religiosa dei singoli fedeli. La dichiarazione di dimissioni per ragioni fiscali si rivela come estremamente complessa poiché, di fatto, dipendente dal sistema dei rapporti esistenti tra le Chiese e lo Stato, ragion per cui emergono due di-

10 In argomento, *ex multis*, cfr. E. Corecco, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, *op. cit.*, p. 470; V. de Paolis, *Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab ecclesia catholica deficere»*, in «Periodica», 84 (1995), pp. 595-598.

11 Ai fini della presente indagine è interessante richiamare quanto è affermato, seppur in ordine al più specifico significato di defezione con atto formale dalla Chiesa cattolica di cui ai cc. 1086 §1, 1117 e 1124, nell'*Actus Formalis Defectionis ab Ecclesia Catholica*: «1. L'abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero *actus formalis defectionis ab Ecclesia*, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella: a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione; c) recezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione. [...] 4. Deve trattarsi, pertanto, di un atto giuridico valido posto da persona canonicamente abile e in conformità alla normativa canonica che lo regola (cfr. cann. 124-126). tale atto dovrà essere emesso in modo personale, cosciente e libero. 5. Si richiede, inoltre, che l'atto venga manifestato dall'interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica: ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare l'esistenza o meno nell'atto di volontà del contenuto espresso al n. 2. di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, con le relative sanzioni canoniche (cfr. can. 1364, § 1)».

Il testo del documento "*Actus Formalis Defectionis ab Ecclesia Catholica*" è consultabile all'indirizzo: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html.

mensioni specifiche del fenomeno: una di origine canonica, l'altra di origine ecclesiastica¹².

A riguardo è interessante richiamare la decisione del Tribunale Federale svizzero 2C_406/2011 che, pur non senza sollevare evidenti perplessità, ha prospettato un possibile bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle parti che finisce per discostarsi dalla riflessione teologica per cui un atto formale di dimissioni dalla Chiesa non è previsto né operante giuridicamente se non coinvolge nello stesso tempo il livello della fede¹³. Secondo le argomentazioni del giudice adito, l'uscita dalla Chiesa per ragioni fiscali deve essere valutata come manifestazione della volontà di non volere ottemperare ad alcuni doveri finanziari e non attinge al fondamento stesso della fede; per tale verso, non sembra punibile con le stesse misure applicabili nei casi dell'apostasia, dell'eresia e dello scisma. Il Tribunale Federale svizzero ha così affermato il principio per cui l'estromissione dalla Chiesa per le sole ragioni fiscali è consentita e la persona che lascia la Chiesa può continuare a definirsi cattolica. In altri termini, la dichiarazione di uscita è da ricondursi solamente agli aspetti secolari del rapporto di appartenenza alla Chiesa e, per tale verso, deve essere dichiarata solo in questo ambito. L'uscita, tuttavia, è da considerarsi abusiva qualora il fedele continui a sfruttare pienamente le prestazioni finanziate dalla Chiesa; al verificarsi di questa ipotesi, spetta alla Chiesa l'onere della prova.

È evidente che il caso delle dimissioni per ragioni economico-fiscali, o anche politico-sociali, denota la difficoltà di individuare soluzioni di "ragionevole accomodamento" che, in ambito tanto confessionale quanto statale, possano ritenersi soddisfacenti ai fini di un equilibrato bilanciamento tra i diritti e le libertà degli individui e delle organizzazioni religiose.

3. Il diritto di autodeterminazione delle organizzazioni religiose

D'altra parte, le organizzazioni religiose hanno il diritto di tutelare, al loro interno, la coesione e l'integrità attraverso la possibilità di agire secondo le

12 Per una disamina più ampia, si rinvia, *ex multis*, allo studio di R. Puza, *Le conseguenze civili dell'uscita dalla Chiesa in Germania e in Austria*, in *Veritas et Jus*, 6 (2013), 21-48.

13 Tribunale Federale Svizzero 2C_406/2011, 09 luglio 2012. In argomento, si rinvia a L. Bianchi, *Rimanere cattolici nonostante l'uscita dalla Chiesa. Decisione del Tribunale Federale 2C_406/2011 del 9 luglio 2012*, in *Veritas et Jus*, 6 (2013), pp. 125-135.

proprie regole interne di fronte al dissenso individuale e collettivo¹⁴, soprattutto perché «una persona che non può o non vuole conformarsi ai principi biblici potrebbe, se non rimosso, esercitare un'influenza indesiderabile sui fedeli»¹⁵. Il potere disciplinare delle Chiese - che nei sistemi giuridici occidentali si esercita liberamente al di fuori del controllo statale in virtù del principio di separazione tra 'ordine spirituale' e 'ordine secolare'¹⁶ - è dunque essenziale alla salvezza del gruppo in quanto protegge l'interesse collettivo, ovvero il "bene comune della Chiesa", da interessi particolari che potrebbero essere contrari ad esso¹⁷.

La riflessione sull'effettiva garanzia della libertà di scindere il legame di appartenenza alla propria religione, quale corollario della libertà giuridica di cui il fedele gode nell'adesione ad una religione, denota tuttavia come i meccanismi di uscita possano generare effetti di rilievo non soltanto nella sfera privata del singolo, ma anche in quella sociale, con evidenti ripercussioni sul piano dei rapporti comunitari. Con maggiore evidenza, ciò emerge all'interno delle comunità religiose che, connotate da una forte dimensione di gruppo inseparabilmente connessa all'identità del singolo, contemplan disposizioni di uscita particolarmente stringenti. Esemplicativa può ritenersi la condotta ostracistica che, adottata nei confronti dei membri fuoriusciti quale estrinsecazione dei "doveri sociali" alla cui osservanza i fedeli associati sono tenuti, sembra indirettamente implicare una limitazione de-

14 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Sindicatul 'Păstorul cel Bun' c. Romania*, Requête n. 2330/09, 09 luglio 2013.

15 Alta Corte d'Inghilterra e Galles, *Otuo v. Watch Tower Bible and Tract Society of Britain*, [2019] EWHC 1349.

16 Secondo A. Licastro, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3 (2005), p. 889: «Può ragionevolmente affermarsi che l'ordinamento statale guardi al potere disciplinare delle Confessioni religiose quale tipica forma di estrinsecazione della loro autonomia, che rinvia, come si è visto, al principio costituzionale della distinzione degli "ordini". [...] Tuttavia, i limiti di rilevanza, nella sfera civile, dell'"ordine" proprio delle chiese [...] e l'incondizionato impegno della Repubblica a garantire i "diritti inviolabili dell'uomo" all'interno di tutte le "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.), escluderebbero in radice l'attendibilità delle tesi che volessero sostenere, di fronte all'atto di esercizio del potere disciplinare da parte degli organismi religiosi, l'inesistenza di qualsiasi spazio di intervento per i poteri sovrani dello Stato».

17 In argomento, si rinvia, *ex multis*, alle riflessioni di E. Forey, *État et institutions religieuses. Contribution à l'étude des relations entre ordres juridiques*, in *Société, droit et religion*, 2007, in particolare pp. 87-116.

lla volontà della persona e, per l'effetto, comprimere l'effettivo esercizio del diritto di recesso¹⁸. È evidente che la sola 'minaccia' di disconnessione dai membri familiari, e non solo, del gruppo sia di per sé un decisivo deterrente che può incoraggiare a non abbondare il movimento per salvaguardare le altre personali prerogative.

Se è indubbio che la giurisdizione dello Stato non possa interferire nelle questioni interne alle organizzazioni religiose, tuttavia, perplessità emergono nei casi in cui la decisione disciplinare della comunità religiosa sollevi appunto questioni di natura non soltanto spirituale, ma piuttosto vada ad incidere sulla tutela dei diritti soggettivi inerenti alla libertà di culto e ad altri aspetti fondamentali della personalità. Al verificarsi di tale ipotesi, è evidente che le regole organizzative della forma associativa adottata da una determinata tradizione religiosa, specie quelle dell'associazione non riconosciuta, non possono non essere soggette al vaglio dell'organizzazione giurisdizionale statale. Pur tuttavia, le decisioni giurisprudenziali nazionali e sovranazionali che si sono avvicinate evidenziano il potere limitato del giudice statale proprio in virtù del principio di autonomia istituzionale delle organizzazioni religiose, o meglio, del principio di non ingerenza, a scapito forse della tutela che lo Stato dovrebbe garantire ai membri di qualsiasi gruppo o associazione. Come afferma autorevole dottrina, nelle formazioni sociali con finalità di culto, «la tutela della posizione del singolo è di regola affidata all' "autorità" religiosa del gruppo (sia pure variamente espressa e non necessariamente organizzata in senso gerarchico), ed emerge in modo immediato la tendenza *ad una più forte limitazione dei poteri di intervento eteronomo del giudice*, non di rado ricondotta alla particolare rigidità delle garanzie costituzionali di autonomia delle Confessioni religiose»¹⁹.

18 Sul punto si rinvia alle riflessioni di S. Martucci, *Appartenenza confessionale e ostracismo: qualcosa di nuovo, anzi d'antico, nelle dinamiche dell'affiliazione religiosa*, op. cit., pp. 1-52.

19 A. Licastro, op. cit., p. 883. Cfr. anche A. Licastro, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Milano, 1995; Id., *Espulsione di un associato da una confraternita e giurisdizione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3 (1994), p. 871; F. Finocchiaro, *Un aspetto pratico della "laicità" dello Stato: il difetto di giurisdizione dei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale e dottrinale*, in *Giustizia civile*, 1994, XLIV, I, t. II, p. 2130 ss.; A. Guazzarotti, *Libertà religiosa individuale ed appartenenza confessionale di fronte alla giurisdizione dello Stato. Carenza assoluta di giurisdizione o ingiustificato rifiuto di tutela?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*,

Gli attuali ordinamenti giuridici occidentali, in ossequio al principio di autonomia confessionale e di separazione degli ordini, tendenzialmente precludono alla giurisdizione statale ogni interferenza in ordine alle vicende interne alle confessioni religiose, anche nei casi in cui la decisione disciplinare investa appunto questioni di natura non soltanto spirituale. Pertanto, a prescindere da una concreta valutazione delle ricadute negative sulla posizione del singolo individuo - sia in termini di esercizio del diritto di libertà religiosa, sia in termini di godimento degli altri diritti fondamentali - è ritenuto prevalente, in particolare nella giurisprudenza europea e nazionale, il diritto delle organizzazioni religiose di tutelare, al loro interno, la coesione e l'integrità attraverso l'esercizio della loro potestà punitiva e/o disciplinare di fronte al dissenso individuale e collettivo²⁰. E', quindi, possibile constatare come emerga la maggiore tutela dell'autonomia confessionale che, se lesa, metterebbe a sua volta in discussione la libertà religiosa degli altri membri.

Il principio trova affermazione, a titolo esemplificativo, nella sentenza della Corte di Appello di Gand del 07 giugno 2022 che ha assolto la Congregazione dei Testimoni di Geova dalle accuse di discriminazione e di incitamento all'odio per le quali era stata diversamente condannata nel marzo 2021 dalla Corte Penale di Gand²¹. Non può presumersi l'esistenza di una condotta discriminatoria, e per l'effetto, di una lesione dei diritti fondamentali del fedele che ha esercitato il diritto di recesso, per il fatto che «un movimento religioso promulga nei confronti dei suoi iscritti e pubblici nei suoi giornali regole di comportamento da adottare nei confronti degli ex

1995, p. 4559 ss.; F. Margiotta Broglio, *Rilevanza dei comportamenti interni delle formazioni sociali con finalità religiosa nell'ordinamento statale*, in Aa.Vv., *Studi in onore di U. Gualazzini*, II, Milano, 1981. Per una disamina degli studi più recenti, si rinvia, *ex multis*, a: M. d'Arienzo, *La jurisdicción civil en materia religiosa en las controversias del siglo XVI en el contexto de la Reforma*, in J. Belda Iniesta (ed.), *Justice and iusticial process. Evolution and development in the History of Law*, Tomo I, Murcia, 2021, pp. 355-368; P. Lo Iacono, *L'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano e la "legge sui culti ammessi". Rapporti tra giurisdizioni in materia disciplinare*, in M. d'Arienzo (a cura di), *1929-2019. Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive*, Quaderno monografico 1, *Supplemento alla Rivista Diritto e Religioni*, 1, 2020, Pellegrini, Cosenza, 2020, p. 178 ss.

20 Cfr., tra le altre, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Sindicatul 'Păstorul cel Bun' c. Romania*, Requête n. 2330/09, 09 luglio 2013; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Affaire Fernández Martínez c. Espagne*, Requête n. 56030/07.

21 Corte di Appello di Ghent, 07 giugno 2022.

iscritti regolarmente esclusi [...], che si limitano ad evitare di frequentarli, di parlare con loro o addirittura di salutarli. [...] [Il denunciante] si trova in una situazione paragonabile a quella di qualsiasi persona regolarmente esclusa da un gruppo o associazione»²². Anche la decisione della Corte di Appello di Borgarting, in Norvegia, del 09 luglio 2021 - che, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale prevalente e segnando un'inversione di tendenza nel bilanciamento degli interessi e delle libertà, aveva dichiarato illegali le politiche dei Testimoni di Geova nei confronti di coloro che erano stati disassociati o avevano lasciato la loro organizzazione e, quindi, ordinato la riammissione nel gruppo della ricorrente - è stata ribaltata dalla sentenza della Corte Suprema della Norvegia del 03 maggio 2022 la quale ha avvalorato la libertà religiosa della comunità e, per l'effetto, la facoltà di stabilire regole di organizzazione interna non soggette al controllo del giudice secolare. È l'occasione per la Corte Suprema di rimarcare anche come i procedimenti degli organi giudiziari ecclesiastici possano essere soggetti a un controllo giurisdizionale secolare per il precipuo scopo di valutare se i requisiti fondamentali per un giusto processo siano stati soddisfatti²³.

Interessante, infine, può essere il riferimento anche alla sentenza del Tribunale di Teramo del 1° aprile 2022. Nel caso di specie, il Giudice ha negato la richiesta di risarcimento dei danni formulata da un *ex* Testimone di Geova che ha sostenuto di essere stato «espulso ed emarginato dopo alcune sue denunce»²⁴. Il Giudice ha stabilito - riprendendo l'orientamento già delineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9561 del 2017 - che «la questione dell'induzione all'ostracismo deve tuttavia ritenersi non rilevante, tenuto conto che deve escludersi il carattere di illecito nella condotta degli associati, tale per cui la medesima è espressione della libertà o meno di seguire i dettami di quella religione». La libera scelta di alcuni soggetti di non avere o di interrompere i rapporti con una determinata persona, pur comportando la violazione di norme di condotta civile e di buona educazione, non incide su situazioni considerate meritevoli di tutela dal punto di vista penalistico o sotto il profilo civilistico.

22 Corte di Appello di Mons, 10 gennaio 2012.

23 Corte Suprema della Norvegia, 03 maggio 2022.

24 Tribunale di Teramo, 01 aprile 2022. In senso conforme, Tribunale di Roma, 23 maggio 2021.

4. Considerazioni conclusive

L'esercizio di bilanciamento, seppur sembri propendere per una maggiore garanzia dell'identità confessionale a discapito di quella individuale, denota in realtà l'indispensabile correlazione tra le ragioni e i diritti delle parti ai fini di una più ampia garanzia delle libertà intra-confessionali. La libertà giuridica della comunità religiosa di avere cura di salvaguardare al suo interno l'uniformità dottrinale e il diritto di imporre disciplina e regole adeguate a tale scopo è condizione essenziale per la realizzazione della libertà *nella e della* comunità religiosa.

È evidente, tuttavia, che le implicazioni giuridiche e sociali strettamente connesse alla particolare prospettiva del rapporto tra la cessazione del vincolo di appartenenza alla comunità religiosa e la tutela del diritto di mantenere o mutare le personali convinzioni religiose sembrano assumere una dimensione ancor più specifica nelle dinamiche del pluralismo culturale e religioso, alla luce delle diverse possibili forme espressive delle identità soggettive e dei più recenti fenomeni di conversione e deconversione dei nuovi movimenti religiosi. L'analisi dei meccanismi di uscita dall'organizzazione religiosa e i relativi effetti appaiono strettamente dipendenti dai diversi livelli di appartenenza al gruppo, essendo evidente che maggiori problematiche emergono nei casi in cui le comunità religiose contemplino regole di uscita particolarmente stringenti.

Nella direzione di una più efficace tutela delle posizioni giuridiche individuali, l'autonomia delle organizzazioni religiose - è stato affermato - potrebbe richiedere un intervento dei poteri sovrani dello Stato che, a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, si estrinsechi secondo forme e modalità del tutto particolari, compatibili con il principio di distinzione degli ordini, dello Stato e delle Chiese²⁵. Opererebbe, dunque, una «peculiare intersezione di piani di tutela, che non può essere elusa né in nome di una pretesa assoluta «incomunicabilità» della relativa struttura con gli schemi organizzativi e il regime normativo delle altre formazioni sociali, né in nome di un parimenti improponibile totale suo appiattimento in essi. Tali regole possono ritenersi applicabili ai casi di intervento del giudice a tutela del fedele colpito da sanzioni disciplinari, compresa l'espulsione»²⁶.

25 A. Licastro, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso*, op. cit., p. 889.

26 Ivi, p. 889.

Un possibile margine di operatività della giurisdizione statale, anche rispetto alla tutela dei fedeli in ambito intra-confessionale, potrebbe essere allora quello di verificare, qualora la decisione disciplinare produca effetti sull'esercizio e godimento dei diritti civili, la conformità dei meccanismi di uscita dalle comunità religiose alle norme del giusto processo²⁷. Come affermato in giurisprudenza, è compito del giudice statale «vagliare se il procedimento di esclusione dell'associato sia stato assunto a seguito di un procedimento "giusto", nel senso che abbia assicurato il diritto di difesa del fedele»²⁸. In tale ipotesi, la verifica dell'autorità giurisdizionale statale non costituirebbe alcuna ingerenza nelle questioni di natura spirituale, rilevanti soltanto all'interno degli ordinamenti confessionali, poiché essenzialmente preposta a dimostrare il corretto operato degli organi del gruppo e la non contrarietà con il diritto di difesa del fedele. Analogamente, dovrebbe considerarsi possibile un intervento delle autorità giurisdizionali statuali in presenza di pene o sanzioni confessionali, la cui comminazione, eventualmente indirizzata nei confronti di dissidenti o di apostati, risulti manifesta-

27 Sul punto, è interessante richiamare la sentenza della Corte di Appello di Mons, Sez. II, 23 dicembre 2008, in cui si afferma il principio per cui «la qualità del controllo esercitato dalle giurisdizioni di uno Stato su una procedura ecclesiastica deve essere esaminata nella prospettiva della conformità di tale procedura alle norme del giusto processo. Tale verifica, giustificata dagli effetti della decisione ecclesiastica sull'esercizio dei diritti civili, non costituisce un'ingerenza negli affari delle Chiese. Spetta quindi alla Corte vigilare sul rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche se quest'ultima non vincola le confessioni o congregazioni religiose».

28 A titolo esemplificativo è interessante richiamare la sentenza del Tribunale di Bari (Sez. distaccata di Bitonto), 1° giugno 2004. Nella disamina della questione concernente la sindacabilità da parte del giudice del provvedimento di espulsione di un socio dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, la pronuncia ha statuito che «l'autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Confessioni religiose, a prescindere dall'esistenza di una intesa che preveda il divieto di ingerenza dello Stato in materia disciplinare, pur rendendo inapplicabile la disciplina civilistica relativa alle associazioni, non esclude l'ammissibilità del sindacato da parte del giudice del provvedimento di espulsione di un aderente, limitatamente alla verifica del rispetto del diritto di difesa nel suo nucleo essenziale, costituito dal contraddittorio, anche se non necessariamente in modo conforme con le prescrizioni proprie dell'ordinamento civilistico (In applicazione di tale principio, il giudice ha disposto la revoca dell'ordinanza che aveva sospeso in via cautelare l'esecuzione di una delibera di espulsione di un aderente dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, non essendosi ritenuta lesiva del diritto di difesa del fedele la semplice contestazione orale degli addebiti e non risultando accertata alcuna violazione delle previsioni statutarie concernenti il procedimento sanzionatorio)».

mente confliggente con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale²⁹.

L'allontanamento dal gruppo religioso, di là dalla sua natura volontaria o coercitiva, denota la complessa ricerca di un equilibrio tra il riconoscimento del valore dell'appartenenza confessionale e la tutela della libertà di mantenere o mutare le personali convinzioni religiose. Certo è che il sistema di garanzie in tema di giusto processo - quale parametro di verifica della correttezza dell'esercizio del potere disciplinare all'interno delle organizzazioni religiose - continua a rappresentare uno strumento di tutela dei diritti anche fondamentali del singolo associato nel rispetto dell'intangibilità di un "ordine", qual è quello religioso.

Bibliografia:

- Bernasconi, Marco, *L'imposta di culto nel Cantone Ticino. La discussa posizione concernente l'assoggettamento delle persone giuridiche*, in *Diritto tributario svizzero*, 2019, pp. 52-62.
- Bianchi, Letizia, *Rimanere cattolici nonostante l'uscita dalla Chiesa. Decisione del Tribunale Federale 2C_406/2011 del 9 luglio 2012*, in *Veritas et Jus*, 6, 2013, pp. 125-135.
- Botta, Raffaele, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 131-156.
- Cavana, Paolo, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), 14, 2018, pp. 1-56.
- Cimbalo, Giovanni, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d'identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), 2001, pp. 1-50.
- Corecco, Eugenio, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in *Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico*, I, 1997, pp. 387-429.
- Coronelli, Renato, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20, 2007, pp. 8-34.
- d'Arienzo, Maria, *La jurisdicción civil en materia religiosa en las controversias del siglo XVI en el contexto de la Reforma*, in J. Belda Iniesta (ed.), *Justice and*

²⁹ Per una disamina più ampia, si rinvia, *ex multis*, a P. Floris, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1992.

- iusicial process. Evolution and development in the History of Law*, Tomo I, Murcia, UCAM, 2021, pp. 355-368.
- d'Arienzo Maria, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2018.
 - d'Arienzo Maria, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290.
 - Dalla Torre, Giuseppe, *La libertà religiosa come diritto universale. Una prospettiva cattolica*, in *Annuario DiReCom*, 5, 2006, pp. 83-84.
 - De Paolis, Velasio, *Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab ecclesia catholica deficere»*, in *Periodica de re canonica*, 4, 1995, pp. 595-598.
 - Durisotto, Davide, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679. I "corpus completi di norme" e le "autorità di controllo indipendenti"*, in *Federalismi* (Rivista telematica www.federalismi.it), 27, 2020, pp. 38-64.
 - Eisenring, Gabriela, *Alcune osservazioni sull'«Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz zum Kirchenaustritt» del 20.IX.2012*, in *Veritas et Jus*, 6, 2013, pp. 7-20.
 - Finocchiaro, Francesco, *Un aspetto pratico della "laicità" dello Stato: il difetto di giurisdizione dei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale e dottrinale*, in *Giustizia civile*, 1994, XLIV, I, t. II, p. 2130 ss.
 - Floris, Pierangela, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, Jovene, 1992.
 - Forey, Elsa, *État et institutions religieuses. Contribution à l'étude des relations entre ordres juridiques*, in *Société, droit et religion*, 2007, pp. 87-116.
 - Gas Aixendri, Montserrat, *Allontanamento dalla Chiesa e diritti fondamentali nell'ordinamento canonico: la tutela della libertà religiosa e dello ius connubi*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII, 2015, pp. 317-338.
 - Guazzarotti, Andrea, *Libertà religiosa individuale ed appartenenza confessionale di fronte alla giurisdizione dello Stato. Carezza assoluta di giurisdizione o ingiustificato rifiuto di tutela?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1995, p. 4559 ss.
 - Hoffer, Stefania, *Caesar as God's banker: using Germany's Church tax as an example of non-geographically bounded taxing jurisdiction*, in *Washington University Global Studies Law Review* Vol. 9:595, 2010, pp. 595-637.

- Kotiranta, Matti, *La Finlandia tra tassa ecclesiastica e sostegno statale delle confessioni religiose*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2016, pp. 27-49.
- Licastro, Angelo, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2005, p. 889.
- Licastro, Angelo, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Milano, Giuffrè, 1995.
- Licastro, Angelo, *Espulsione di un associato da una confraternita e giurisdizione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1994, p. 871.
- Lo Iacono, Pietro, *L'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano e la "legge sui culti ammessi". Rapporti tra giurisdizioni in materia disciplinare*, in M. d'Arienzo (a cura di), 1929-2019. *Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive*, Quaderno monografico 1, *Supplemento alla Rivista Diritto e Religioni*, 1, 2020, Pellegrini, Cosenza, 2020, p. 178 ss.
- Margiotta Broglio, Francesco, *Rilevanza dei comportamenti interni delle formazioni sociali con finalità religiosa nell'ordinamento statale*, in Aa.Vv., *Studi in onore di U. Gualazzini*, II, Milano, Giuffrè, 1981.
- Martucci, Sabrina, *Appartenenza confessionale e ostracismo: qualcosa di nuovo, anzi d'antico, nelle dinamiche dell'affiliazione religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (Rivista telematica www.statoechiese.it), 29, 2015, pp. 1-52.
- Mirabelli, Cesare, *L'appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 154.
- Mosconi, Marino, *L'abbandono pubblico o notorio della Chiesa cattolica e in particolare l'abbandono con atto formale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20, 2007, pp. 35-59.
- Pacillo, Vincenzo, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali... trent'anni dopo. Brevi riflessioni giuridiche sulla Kirchenaustritt in Svizzera*, in *Veritas et Jus*, 6, 2013, pp. 49-62.
- Parisi, Marco, *Public economic resources and religious denominations in Europe*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXXVI, 2020, pp. 532-553.
- Perlasca, Alberto, *L'abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa. Implicazioni canoniche e di diritto ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20, 2007, pp. 60-81.

- ♦ Puza, Richard, *Le conseguenze civili dell'uscita dalla Chiesa in Germania e in Austria*, in *Veritas et Jus*, 6, 2013, 21-48.
- ♦ Scasso, Andrea, *Diritto di appartenenza e autodeterminazione della confessione religiosa: un caso di giustizia endoassociativa nella Congregazione dei Testimoni di Geova*, in *Angelicum*, Vol. 86, 2, 2009, pp. 459-470.